



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

Direzione Generale risorse materiali e delle tecnologie

Al Direttore Generale

*Al Sig. Procuratore generale della Repubblica
presso Corte d'appello di*

(Vs. rif.: prot. n. 803 del 5/02/2021)

CAGLIARI

Oggetto: CAGLIARI- *Autorizzazione alla spesa per l'acquisto del servizio di vigilanza privata armata.*

VISTO il comma 2 dell'art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato dalla legge 23/12/2014 n. 190, art. 1, commi 526 e 527 in base al quale il Ministero della giustizia, a decorrere dal 1° settembre 2015, subentra nei rapporti contrattuali stipulati dai Comuni per la gestione delle spese obbligatorie di funzionamento, fatta salva ogni facoltà di successivo recesso;

VISTO il *d.p.c.m.* 15.06.2015 n. 84, pubblicato in G.U. - serie generale - del 29.06.2015, con il quale è stato adottato il Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia;

VISTI il *d.p.r.* 18.08.2015, n. 133 e la Circolare ministeriale n. 22 del 02.08.2016, che individuano nel Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello o nell'Ufficio inquirente circondariale delegato il soggetto competente all'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare la sicurezza interna delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria;

LETTO l'art. 216, *co. 10 d.lvo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. in combinato disposto con l'Allegato III del predetto decreto legislativo;*

LETTO l'art. 35 del *d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;*

LETTO l'art. 36 del *d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;*

LETTO il *d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 settembre 2020 n. 120;*

LETTO il *r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, recante "Nuove norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato", nel testo modificato dalla l. 31 dicembre 2009, n. 196 e dalla l. 7 aprile 2011, n. 39 e il r.d. 23 maggio 1924, n. 827, recante il "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato" e s.m.i.;*



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

Direzione Generale risorse materiali e delle tecnologie

Al Direttore Generale

CONSIDERATO che il servizio di vigilanza privata armata affidata a *Guardie particolari giurate* rientra tra quelli specifici elencati nell'allegato IX, con particolare riferimento ai servizi contraddistinti dal CPV da 79700000-1 a 79721000-4, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e che, pertanto, la soglia di rilevanza comunitaria va individuata in €750.000,00, secondo quanto disposto dall'art. 35, co. 1, lett. d) del citato decreto;

LETTA la richiesta inoltrata dall'Ufficio giudiziario in indirizzo con la quale si manifesta l'esigenza, deliberata in sede di Conferenza permanente, di istituire il servizio di vigilanza armata affidata a *Guardie particolari giurate* mediante *piantonamento* fisso presso gli Uffici del Giudice di Pace e NEP situati in via Grazia Deledda - Cagliari, nonché si comunica la stima del valore economico del fabbisogno esigenziale;

RISCONTRATO che il predetto servizio richiesto include l'attività di Vigilanza armata *Classe funzionale "A"* di cui al decreto del Ministero dell'Interno datato 1° dicembre 2010, n. 269 recante la "*Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti*";

CONSIDERATO che i servizi di vigilanza delle strutture giudiziarie sono necessari ed irrinunciabili in quanto funzionali al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza previsti per gli uffici giudiziari e all'ordinato svolgimento della relativa attività giudiziaria;

CONSIDERATO che le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, sono tenute ad avvalersi degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., tra cui le convenzioni-quadro, ove esistenti;

RILEVATO che, allo stato, non sono quindi attive Convenzioni, Accordo Quadro o Sistemi dinamici di acquisto per il territorio che qui interessa;

RILEVATO che in data 28 agosto 2017 Consip S.p.A. ha attivato sul sito web il *Bando di abilitazione* per lo strumento d'acquisto del *Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.)* relativo ai "*Servizi di Vigilanza e accoglienza*";

LETTO il d.P.C.M. del 30 novembre 2020 con il quale è stato conferito allo scrivente l'attuale incarico di Direttore generale delle risorse materiali e delle tecnologie presso il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, dei servizi e della formazione.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

Direzione Generale risorse materiali e delle tecnologie

Il Direttore Generale

AUTORIZZA

- 1) La spesa per la procedura d'acquisto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, applicabile in deroga all'articolo 36, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016, riguardante l'affidamento del servizio di *Vigilanza armata* mediante ricorso a *Guardie particolari giurate* (Classe funzionale "A" del d.m. 269/2010), per dieci mesi, con un operatore economico abilitato alla somministrazione del servizio in parola presso il territorio interessato.
 - La spesa stimata riguardante il predetto periodo negoziale è pari a €52.330,00 (Euro cinquantaduemilatrecentotrenta/00 oltre IVA e oltre eventuali oneri interferenziali per la sicurezza posti a carico del Committente e non soggetti a ribasso, allo stato, non quantificati;
- 2) il Sig. **Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari** sia alla stipulazione del relativo contratto d'acquisto, sia all'acquisizione del consenso alla proroga tecnica di quello in essere e alla relativa adozione dell'atto di proroga, nonché a provvedere alla nomina del *Responsabile del procedimento* che svolgerà tutti i compiti previsti dall'art. 31 e dalle altre disposizioni del *Codice dei contratti pubblici* e provvederà, in particolare, ad assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 3 della l. n. 136 del 2010 e successive modifiche di cui al d.l. n. 187 del 2010, convertito con l. n. 217 del 2010;

Ai fini delle attività di fatturazione elettronica andrà confermato il codice IPA di ciascun specifico ufficio giudiziario destinatario del servizio, che procederà, all'atto della ricezione della fattura da parte del fornitore, ai necessari controlli e al successivo invio al competente Funzionario Delegato che effettuerà il pagamento;

Il *Funzionario Delegato* competente provvederà ad effettuare i necessari pagamenti dei corrispettivi contrattuali dovuti, previa verifica della regolare esecuzione del contratto da parte della competente Conferenza Permanente - ovvero per il tramite dei dirigenti amministrativi, ai sensi dell'art. 3, comma 5, lett. b, del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133 - mediante i fondi che verranno messi a disposizione in favore dell'Ufficio delegato sul capitolo di competenza 1550 - Spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari, sulla base del fabbisogno prospettato e con successivo obbligo di rendiconto.

IL DIRETTORE GENERALE

Massimo Orlando

Firmato
digitalmente da

Uff. IV – impianti di sicurezza e automezzi – mariateresa.gianf.g

MASSIMO
ORLANDO

3379

C = IT



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

Direzione Generale risorse materiali e delle tecnologie

Il Direttore Generale

IV MTG

Al Sig. Procuratore generale della Repubblica di
(Vs. rif.: prot. n2286 del 09.04.2021)

CAGLIARI

OGGETTO: Servizio vigilanza privata armata presso gli Uffici giudiziari di Cagliari. Rettifica determina.

Con riferimento al provvedimento di autorizzazione alla spesa prot. 30365.U del 12.02.2012, con il quale è stata autorizzata la spesa per la procedura di acquisto del servizio di vigilanza privata armata per gli uffici giudiziari di Cagliari, deve intendersi autorizzato il Sig. **Procuratore generale della Repubblica di Cagliari** (in luogo del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, erroneamente indicato) sia alla stipulazione del relativo contratto d'acquisto, sia all'acquisizione del consenso alla proroga tecnica del contratto in essere e alla relativa adozione dell'atto di proroga, nonché a provvedere alla nomina del *Responsabile del procedimento*.

IL DIRETTORE GENERALE
Massimo Orlando

Uff. IV

Referente procedura Maria Teresa Gianfagna

mariateresa.gianfagna@giustizia.it





PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA CAGLIARI

*Acquisizione del servizio di vigilanza privata armata
presso gli Uffici Giudiziari situati in via Grazia Deledda Cagliari*

CIG: 8719491F96

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO



Firmato digitalmente da
PINTUS MARIA GABRIELLA
C = IT
O = MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA/80184430587

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Capo I – CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

Art. 1 – OGGETTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza armata con piantonamento fisso diurno, riconducibile all'allegato D, Sez. III par. 3.1 del Decreto del Ministero dell'Interno n. 269/2010, da eseguirsi presso le sedi e con le modalità descritte dall'art. 3, mediante ausilio di Guardie Particolari Giurate (GPG).

L'appalto è riservato a Istituti di Vigilanza in possesso della licenza prefettizia ex art. 134 del T.U.L.P.S., che autorizza l'esercizio dell'attività nella provincia di Cagliari e il servizio deve essere svolto da personale in possesso della qualità di "Guardia Particolare Giurata" (classe funzionale "A" del d.m. 269/2010)

L'appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali o prestazionali ai fini di quanto previsto dall'art 51, comma 1, del D.Lgs. 50 /2016, in considerazione della necessità di una regia unitaria della prestazione, al fine di garantire nel contempo la sicurezza del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Amministrazione giudiziaria rappresentata dagli Uffici giudiziari di Cagliari via Grazia Deledda.

Art. 2 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Procura Generale della Repubblica di Cagliari

Cagliari, Piazza Repubblica n. 15

Mail prot.pg.cagliari@giustiziacert.it.

RUP Cinzia Torracco, tel. 070/60222215, mail cinzia.torraco@giustizia.it

Art. 3 -MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Il servizio di piantonamento fisso dovrà garantire la presenza di una GPG per un turno di lavoro da prevedersi ai seguenti ingressi:

- Ingresso principale, Ufficio del Giudice di Pace via Grazia Deledda n.52 Cagliari;
- Ingresso principale, Corte d'Appello Ufficio N.E.P. via Grazia Deledda n. 54 Cagliari.

Le specifiche delle prestazioni oggetto dell'affidamento sono indicate di seguito:

- a) tenuta e custodia delle chiavi di accesso all'edificio;
- b) apertura della porta di accesso all'edificio ad inizio turno;
- c) presidio dell'accesso principale all'edificio con un posto di guardia collocato in prossimità dello stesso, mediante il piantonamento dei locali da parte di una guardia particolare giurata armata;
- d) regolamentazione del flusso del pubblico che accede all'edificio con verifica dei titoli di accesso e, nel rispetto di eventuali disposizioni emanate dagli uffici;
- e) consenso all'accesso dei visitatori agli uffici non aperti al pubblico (inclusi fornitori e

- manutentori) solamente previa autorizzazione del destinatario della visita;
- f) inibizione dell'accesso alle strutture alle persone non autorizzate, e/o persone che potrebbero turbare il funzionamento degli uffici o mettere a rischio la sicurezza del personale, richiedendo, se necessario, l'intervento delle Forze dell'Ordine;
 - g) agevolazione e sostegno all'accesso delle persone diversamente abili;
 - h) ricevimento, tramite "numero telefonico dedicato all'emergenza" messo a disposizione da parte della ditta aggiudicataria, di eventuali segnalazioni di pericolo (ad es. incendio) o richieste di soccorso (es. malori, infortuni) da parte del personale dei vari Uffici Giudiziari e collaborazione con il personale degli uffici a ciò addetto, nominato ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., secondo i piani di emergenza ed evacuazione dei vari Uffici Giudiziari;
 - i) svolgimento, in caso di necessità, di compiti di addetti antincendio, primo soccorso ed evacuazione; i lavoratori devono essere in possesso degli attestati di formazione ai corsi "Antincendio per aziende a rischio medio" e "Primo soccorso per aziende in gruppo B";
 - j) allertamento, all'occorrenza, delle Forze dell'Ordine, per la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica;
 - k) verifica dell'entrata e dell'uscita di materiali/beni/merci di proprietà degli Uffici Giudiziari solo se debitamente autorizzati;
 - l) chiusura, a fine turno, della porta di accesso all'edificio;
 - m) aggiornamento del "Registro giornaliero delle attività";
 - n) esecuzione di ogni altra attività coerente con il servizio di vigilanza attiva e, per quanto attinente, con quanto ulteriormente previsto dal "Capitolato Tecnico dei Servizi di vigilanza e accoglienza - Documenti MEPA".

Presupposto necessario a uno svolgimento efficace delle suddette attività è l'impiego da parte dell'Operatore economico delle stesse GPG, addette in via continuativa presso la sede di servizio, in modo che - nel tempo - imparino a riconoscere il personale e l'utenza generalizzata che a vario titolo accede agli uffici del Giudice di Pace e/o NEP di Cagliari.

Ulteriori attività, compatibili con il servizio, oltre a quelle sopra elencate, potranno essere svolte su richiesta scritta degli Uffici Giudiziari, autorizzate dal Procuratore Generale.

Si ribadisce che il servizio di vigilanza e custodia di cui al presente punto dovrà essere espletato mediante presidio e controllo dell'ingresso principale e dovrà essere eseguito con le modalità sopra indicate, con l'obbligo di provvedere direttamente e con immediatezza a richiedere il pronto intervento delle forze di Polizia quando necessario.

Orari e monte ore

Nelle Tabelle sottostanti si riportano gli orari da gestire con il servizio di piantonamento fisso diurno ed il

monte ore mensile previsto in base alle esigenze rilevate.

Ingresso Giudice di Pace			
<i>Ufficio</i>	<i>turno</i>	<i>orario</i>	<i>Totale Ore</i>
dal lunedì al venerdì	1 GPG	dalle 8,45 alle 13,45	25
sabato	1 GPG	dalle 9,00 alle 11,30	2,5
Totale settimanale			27,5

Ingresso NEP			
<i>Ufficio</i>	<i>turno</i>	<i>orario</i>	<i>Totale Ore</i>
dal lunedì al venerdì	1 GPG	dalle 8,20 alle 13,20	25
sabato	1 GPG	dalle 8,50 alle 10,20	1,5
Totale settimanale			26,5

2021	<i>monte ore dal lun. al ven.</i>	<i>monte ore sabato</i>	Tot. Ore
maggio	210	16	226
giugno	210	16	226
luglio	220	20	240
agosto	220	16	236
settembre	220	16	236
ottobre	210	20	230
novembre	210	16	226
dicembre	220	12	232
Totali	1720	132	1852

Il numero delle ore indicate nella Tabella viene calcolato sul numero effettivo di giornate lavorative per 8 mesi (dal 01/05/2021 al 31/12/2021), secondo l'orario sopra riportato.

Su richiesta del Presidente della Corte d'Appello e/o del Tribunale, la Procura Generale nel corso del contratto, si riserva la facoltà di modificare i giorni e gli orari di svolgimento del servizio di cui al precedente punto A) (fermo restando il numero massimo di ore), mediante comunicazione preventiva scritta all'impresa aggiudicataria, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione stessa.

Tale servizio aggiuntivo dovrà essere effettuato tenendo presente che l'aggiudicatario ha l'obbligo di porre a disposizione i mezzi e le attrezzature idonee all'adempimento degli obblighi contrattuali e che la finalità del servizio è quella di prevenire eventi di natura criminale e/o accidentale che possano mettere in pericolo la sicurezza di persone o cose. Le ore di servizio svolte in più potranno essere recuperate diminuendo le ore di servizio da svolgere nei periodi e nelle giornate di minore afflusso di utenza all'interno del Palazzo, da concordare con il Presidente della Corte d'Appello e/o del Tribunale. Nessuna pretesa potrà essere avanzata all'Amministrazione per i maggiori oneri sostenuti dall'aggiudicatario.

L'impresa aggiudicatrice del servizio è obbligata a fornire le prestazioni eventualmente richieste dall'Amministrazione Giudiziaria anche oltre l'orario di servizio giornaliero previsto.

Non è prevista alcuna maggiorazione delle tariffe orarie per il lavoro straordinario prestato oltre l'orario di servizio, ovvero per le prestazioni richieste in orario notturno e/o festivo, in quanto oggetto di compensazione.

Le prestazioni straordinarie devono essere richieste normalmente con un anticipo di almeno due ore.

Tuttavia, tenuto conto che spesso risulta impossibile prevedere il termine delle udienze, all'Amministrazione è riconosciuta la facoltà di avvalersi della "comunicazione di preavviso" da inoltrare direttamente al responsabile indicato dall'impresa aggiudicataria.

Le disposizioni relative alla modalità di espletamento del servizio contenute nel presente Capitolato possono essere modificate esclusivamente su richiesta del Procuratore Generale che, in caso di necessità e/o urgenza, potrà anticiparla anche verbalmente, tramite il Responsabile della Sicurezza.

Al fine di controllare l'effettivo orario svolto dalle GPG, dovrà essere tenuto il già citato "Registro giornaliero delle attività".

Le modalità operative.

Il servizio dovrà essere assicurato presso il Palazzo del Giudice di Pace e N.E.P. di Cagliari, esclusivamente da Guardie particolari Giurate dell'Istituto di Vigilanza, che dovranno essere in uniforme, armate, munite di regolare porto d'armi, di apposita tessera di identificazione attestante la qualifica con fotografia e dovranno svolgere i loro compiti rigorosamente in conformità alle norme del presente Capitolato, nonché alle specifiche direttive che potranno essere impartite di volta in volta dal Procuratore Generale.

Il servizio dovrà essere espletato tramite impiego di personale qualificato e idoneo a svolgere le relative funzioni, che dovrà godere della fiducia dell'Amministrazione, i cui nominativi dovranno essere preventivamente comunicati.

Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, nonché ad agire, in ogni occasione, con la diligenza professionale che il caso richiede.

L'Appaltatore dovrà richiamare l'attenzione sull'obbligo, per tutti i dipendenti, di osservare in modo scrupoloso il segreto su tutto quanto dovesse venire a loro conoscenza in occasione dell'attività operativa.

Le G.P.G., durante il servizio, non potranno allontanarsi dall'edificio e/o dalla postazione loro assegnata.

Inoltre, l'Operatore economico dovrà istruire il proprio personale affinché si attenga alle seguenti disposizioni:

1. provveda alla riconsegna di cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse rinvenire nel corso dell'espletamento del servizio;
2. rifiuti qualsiasi compenso o regalia;
3. si adegui tassativamente alle disposizioni impartite dal referente dell'Amministrazione ed al rispetto delle norme di cui all'art. 20 del D.lsg. n. 81/2008;
4. comunichi immediatamente al Responsabile della Sicurezza qualunque evento accidentale (es. danni non intenzionali), anomalia, ovvero criticità che dovessero verificarsi durante l'espletamento del servizio.

Si intendono, peraltro, richiamate le disposizioni di cui al successivo art. 15 – Oneri a carico dell'appaltatore e requisiti del personale addetto al servizio.

Entro 20 giorni dalla ricezione della lettera di aggiudicazione, la ditta aggiudicataria deve comunicare il nominativo del Responsabile con il ruolo di Referente unico dei servizi e delle attività e con il compito di coordinare e gestire la reportistica compilata dal personale impiegato, nonché il nominativo di un sostituto per i casi di assenza o impedimento.

Il Responsabile del servizio deve essere sempre disponibile e, pertanto, deve comunicare all'Amministrazione della Giustizia tutti i suoi recapiti compreso un numero di telefono cellulare.

Art. 4 – DURATA DELL'APPALTO

La durata del contratto è di otto mesi, decorrenti dalla data di attivazione del servizio oggetto dell'appalto, previa sottoscrizione del "Verbale di consegna del servizio", redatto in contraddittorio tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di prosecuzione del servizio fino ad un massimo di ulteriori sei mesi, quale tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo appaltatore (cd. proroga ex art. 106, comma 11). In tal caso, il Contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per gli Uffici Giudiziari.

L'esecuzione del servizio avrà inizio previa formale stipulazione del contratto di affidamento, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, nelle more della stipulazione stessa, previa in ogni caso la positiva verifica circa il possesso della capacità a contrattare dell'impresa affidataria e la costituzione della cauzione di cui all'art. 12.

Art. 5 – IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'importo complessivo dell'appalto sarà determinato dal prodotto delle ore/uomo effettivamente

richieste dall'Amministrazione e fornite dall'Appaltatore, moltiplicato per la singola tariffa oraria offerta dall'appaltatore ed accettata dall'amministrazione con la stipulazione del contratto.

2. Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo di tutti gli oneri relativi ai mezzi, ai materiali, al personale impiegato nel servizio e alla sua formazione e di ogni altro onere dovuto all'impresa sulla base delle norme in vigore in connessione con l'esecuzione del contratto.
3. L'importo effettivo dell'appalto potrà variare in aumento o in diminuzione rispetto a quello di aggiudicazione nelle ipotesi, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa e del successivo art. 21.

Si precisa che, considerata la specificità del servizio reso, gli oneri relativi alla sicurezza derivanti da rischi interferenziali sono stati valutati dal DUVRI per un importo pari a € 0,00.

Ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 il valore stimato dell'appalto, comprensivo dell'eventuale periodo di proroga fino ad un massimo di 6 mesi ammonta a € 52.330,00 Iva esclusa, quindi al di sotto della soglia comunitaria prevista per la tipologia del servizio (€ 750.000,00 ex art. 35 c. 1 lett. d D.Lgs. 50/16). Il valore dell'appalto è stato stimato sulla base del monte ore totale di cui alla successiva tabella e del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da istituti ed imprese di vigilanza privata, come determinato con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21.3.2016, n. 99004.

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi e invariabili per tutta la durata del servizio.

Capo II – MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Art. 6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Possono partecipare alla gara d'appalto per l'affidamento dei servizi di cui all'art. 3 imprese singole, o temporaneamente raggruppate, iscritte alla C.C.I.A.A. per attività inerenti l'oggetto dell'appalto, purché in possesso:
 - della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
 - della licenza di cui all'art. 134 TULPS che consenta di operare sul territorio della provincia di Cagliari;
 - La Ditta aggiudicataria deve essere munita di tutte le licenze ed autorizzazioni richieste dalle leggi, dai regolamenti e dalle normative vigenti per lo svolgimento della propria attività. L'Istituto di Vigilanza Privata deve essere in possesso, entro la data di scadenza per la presentazione dell'offerta, del prescritto Certificato di qualità e funzionalità richiesti dalla normativa di settore per il conseguimento e mantenimento della licenza ex art. 134 T.U.L.P.S., certificato rilasciato dagli organismi di qualificazione e certificazione disciplinati dal regolamento di cui al decreto del Ministero dell'interno del 4.06.2014, n. 115 (cfr. Circolare Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, prot. n. 557/PAS/U/010348/10089.D(1)REG.2 del 6.07.2017). La predetta certificazione deve essere in possesso dell'I.V.G. non oltre sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione prefettizia di cui al citato art. 134.
 - La Ditta dovrà garantire la tenuta di un aggiornato "Registro giornaliero delle attività", elettronico o

cartaceo, utilizzato per l'annotazione dell'esito delle attività espletate (es. orario di preso servizio, nominativo GPG, orario di fine servizio, annotazione di eventi giornalieri specifici ed esito degli stessi, ecc.).

- Di adeguata capacità economica e finanziaria.

Si considerano in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria le imprese che:

- a) abbiano realizzato un fatturato globale d'impresa negli ultimi tre anni pari a due volte l'importo a base d'asta del servizio stimato;
- b) abbiano effettuato nell'ultimo triennio servizi identici a quelli oggetto dell'appalto per un importo complessivo medio annuo non inferiore a quello a base d'asta del presente appalto;
- c) producano in sede di gara idonee dichiarazioni bancarie;
- d) siano in possesso della certificazione ISO 9001/2008;

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti i requisiti di cui ai punti a) e b) del comma precedente devono essere posseduti dall'impresa capogruppo nella misura minima del 60% e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti nella misura minima del 20% ciascuna di quanto richiesto all'intero raggruppamento, mentre per i requisiti di cui ai punti c) e d) è necessario il possesso in capo a tutti i concorrenti raggruppati.

2. Ai fini della partecipazione alla gara la ditta dovrà inoltre obbligatoriamente aver preso visione dei locali in cui si svolgerà il servizio, con le modalità previste all'art. 8.

Art. 7 – MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà affidato mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.1, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n.120, applicabile in deroga all'articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

La scelta verrà individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

Art. 8 – CONTENUTO DELL'OFFERTA

1. Al fine di partecipare alla gara, la ditta dovrà rimettere:
 - Il capitolato speciale regolarmente controfirmato per accettazione delle condizioni in essi contenute, dal titolare o legale rappresentante della ditta offerente
 - Documentazione attestante il possesso dei requisiti di ammissione alla gara di cui al precedente art. 6;
Al fine della presentazione dell'offerta l'Istituto di Vigilanza dovrà prendere visione dei locali in cui deve effettuarsi il servizio, onde poter venire a conoscenza delle caratteristiche degli immobili, alcuni dei quali di prestigio e di valore inestimabile e di tutte le circostanze che possano influire sullo svolgimento del servizio.
 - Offerta economica formulata con indicazione del costo unitario ora/uomo.

Capo III – CONTRATTO D'APPALTO

Art. 9 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. L'affidamento in questione si svolge utilizzando la piattaforma Mepa secondo le condizioni previste dal Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) mediante procedura d'acquisto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n.120, applicabile in deroga all'art. 36, comma 2, del D.lgs 50/2016.
2. Il contratto è stipulato interamente "a corpo", per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla quantità delle ore effettivamente lavorate dal personale addetto.

Art. 10 – DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

1. Formano parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso:
 - il presente capitolato;
 - l'offerta economica dell'impresa aggiudicataria;
 - DUVRI.

Art. 11 – SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere versate nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione e preventivamente comunicate all'aggiudicataria medesima.
2. Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, l'Amministrazione trattiene la somma dovuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale.

Art. 12 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia del perfetto adempimento degli obblighi assunti e per il risarcimento di eventuali danni, l'Appaltatore, all'atto della stipulazione del contratto, dovrà provvedere a costituire una cauzione definitiva, costituita nelle forme di cui all'art. 103 D.Lgs 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale.

Tale cauzione potrà essere prestata da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, l'atto dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repubblica di Cagliari.

Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, la Procura Generale ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni provocati in conseguenza dell'inadempimento alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente.

Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all'incameramento della cauzione per il quale l'Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni.

Art. 13 – CONTRATTI AGGIUNTIVI

1. Se nel corso di esecuzione della convenzione è richiesto all'aggiudicatario l'esecuzione di ulteriori servizi o l'ampliamento di quelli in essere, ai sensi dell'art. 311 del DPR 207/2010 e del successivo articolo 20, si procede alla sottoscrizione di apposito contratto aggiuntivo, nei limiti fissati dal D. Lgs. 50/2016.
2. Sul valore del contratto aggiuntivo non è richiesta l'integrazione della cauzione definitiva, ma sono dovute le spese contrattuali.
3. Per quanto riguarda in particolare i diritti di segreteria per il rogito del contratto aggiuntivo, essi sono calcolati sull'importo complessivo dell'appalto, risultante dalla sommatoria dell'importo del contratto principale e di quello dell'atto aggiuntivo; si procede quindi al calcolo dei diritti dovuti sull'importo complessivo, detraendo i diritti già riscossi.

Capo IV – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 14 – INIZIO DELL'ESECUZIONE

1. L'esecuzione del contratto ha inizio, dalla data del relativo ordine, da impartire, dopo la stipulazione del contratto.
2. Su disposizione del Procuratore Generale, l'avvio all'esecuzione del contratto potrà aver luogo anche nelle more della stipulazione, previo in ogni caso gli accertamenti previsti dalla legge e la costituzione della cauzione di cui all'art 12.

Art. 15 – ONERI A CARICO DELL' APPALTATORE E REQUISITI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

1. Il personale impiegato per l'esecuzione del servizio, oltre ad essere di gradimento dell'Amministrazione, dovrà essere idoneo a tutte le esigenze del servizio per il quale è destinato. Nel servizio deve essere impegnato un nucleo di persone il più possibile costante ed omogeneo. L'Istituto di vigilanza, per l'adempimento del servizio utilizzerà personale regolarmente assunto alle proprie dipendenze ed in possesso delle prescritte autorizzazioni, di assoluta fiducia e provata riservatezza, e qualificazione.
2. L'Amministrazione può chiedere la sostituzione delle persone non gradite. Nel caso di esercizio di tale

facoltà, l'istituto dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non gradite entro e non oltre due giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. L'Amministrazione potrà chiedere, a suo insindacabile giudizio, l'allontanamento dal servizio degli addetti che, nell'espletamento del medesimo, manifestino imprudenze, imperizie ovvero comportamenti non consoni con un adeguato approccio interpersonale con gli interlocutori interni ed esterni del Palazzo di Giustizia.
4. Gli addetti sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio su fatti, circostanze ed informazioni di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti. L'istituto assicura la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti dei quali i suoi dipendenti possono venire a conoscenza durante l'esecuzione del servizio ed inoltre è obbligato a rispettare le norme del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), regolamento UE GDPR e successive modifiche, dei regolamenti attuativi, delle integrazioni e determinazioni del Garante per la protezione dei dati personali che sono previste dal Codice. L'istituto si impegna altresì a rispettare rigorosamente le disposizioni adottate dagli Uffici giudiziari in applicazione della medesima normativa. Il legale rappresentante dell'istituto, o suo delegato, è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003; i dipendenti addetti ai servizi di cui al presente appalto sono individuati quali incaricati del trattamento dei dati personali.
5. Il personale addetto dovrà altresì possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di prevenzione e lotta antincendio e gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro per attività a rischio medio di incendio con attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della L. 28.11.1996 N. 609.
6. L'istituto comunicerà per iscritto i nominativi delle persone impiegate ed il numero di ore giornaliere che ciascuno deve espletare nel servizio oggetto dell'appalto stesso. Uguale comunicazione sarà effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato ed entro dieci giorni da ciascuna variazione. La ditta dovrà altresì comunicare il personale addetto, gli orari che verranno preventivamente concordati e le specifiche modalità organizzative del servizio esterno di cui all'art.2, nonché le eventuali variazioni del medesimo.
7. Le presenze giornaliere delle unità lavorative che svolgono attività di piantonamento fisso saranno comprovate mediante firma, apposta su di un apposito registro predisposto dall'Amministrazione presso ogni edificio, nel quale dovranno risultare: cognome e nome degli addetti, data, ora di ingresso e ora di uscita e la relativa firma di ciascuno di essi.
8. L'istituto dovrà avere, fin dal momento dell'attivazione dell'appalto, un coordinatore del servizio ed una sede operativa nel territorio comunale. La sede operativa e il coordinatore dovranno essere muniti di recapito telefonico e pec, da comunicare al direttore dell'esecuzione prima della data di inizio del servizio.
9. L'istituto, prima dell'inizio dell'espletamento del servizio, dovrà comunicare al direttore dell'esecuzione, oltre che quanto previsto al comma 6:
 - gli elenchi dei nominativi delle unità di personale che saranno addetti al servizio con l'indicazione,

per ognuno, della qualifica e dell'inquadramento nei livelli del CCNL di categoria, nonché il nominativo delle persone impiegate per eventuali sostituzioni; Il mancato invio dell'elenco nei termini comporterà l'applicazione di una penale di € 400,00 e, nell'ipotesi in cui l'inadempienza persista, potrà essere motivo di risoluzione del contratto;

- il nominativo a cui fare riferimento per ogni comunicazione;
- il piano di formazione del personale indicante:
 - 1) i metodi di formazione ed addestramento
 - 2) le ore annue previste per singolo addetto

10. L'Istituto di Vigilanza dovrà inoltre:

- provvedere, anche in corso di appalto, alla immediata sostituzione di quei lavoratori che l'Amministrazione a suo insindacabile giudizio ritenesse non di suo gradimento;
- in caso di necessità di sostituzione del personale comunicare tempestivamente i nominativi del sostituto.

11. Al fine di evitare disguidi e incertezze sulla continuità del servizio, l'Istituto dovrà mantenere il più possibile un gruppo stabile di lavoro.

12. L'Istituto di Vigilanza è tenuto a comunicare per iscritto al competente ufficio e agli uffici giudiziari ogni potenziale interruzione del servizio che possa essere causata da scioperi del personale, con preavviso di almeno cinque giorni rispetto a quello in cui è previsto lo sciopero. L'istituto è obbligato al rispetto della Legge 146/1990 ("Diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali") dovendo assicurare, in ogni caso, la continuità del servizio ove esso assuma le caratteristiche di servizio essenziale. Il valore delle prestazioni contrattuali non rese dall'Istituto, in tutto o in parte, a causa dello sciopero del personale impiegato nel servizio viene detratti, sulla base dei prezzi unitari indicati in sede di gara, dal corrispettivo dovuto nel mese successivo allo sciopero.

13. Nel caso che l'Istituto sospenda arbitrariamente il servizio, l'Amministrazione avrà piena facoltà, nei giorni di sospensione, di far eseguire il servizio in modo che riterrà più opportuno addebitando allo stesso la spesa relativa, salva ogni altra ragione od azione.

Art. 16 – OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA

1. L'appaltatore è tenuto, e ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo, all'esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti al momento della stipulazione del contratto, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'appalto e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'affidatario è obbligato ad applicare integralmente anche dopo la loro scadenza, nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si

esegue l'appalto. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. Il medesimo appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

- b) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali; risponde altresì in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore;
- c) è obbligato alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.lgs 81/2008 e successive modificazioni ed in particolare deve essere in possesso dell'idoneità tecnico professionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a) del decreto legislativo medesimo e dovrà:
- ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi
 - garantire il rispetto dei seguenti adempimenti:
 - nomina, ed eventuale sostituzione, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 81/2008;
 - nomina, ed eventuale sostituzione, del medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dal decreto stesso;
 - redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 81/2008;
 - fornire adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.
2. L'aggiudicatario deve certificare, prima dell'inizio dell'appalto e, periodicamente, a richiesta dell'Amministrazione, l'organico addetto all'appalto, distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali ed assicurativi, deve produrre una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, e trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi. L'Amministrazione si riserva

la facoltà di richiedere in qualsiasi momento allo stesso di esibire la documentazione relativa ai versamenti previdenziali e assicurativi effettuati per i singoli dipendenti.

3. Secondo quanto disposto dall'art. 4 del DPR 207/2010, a garanzia degli obblighi di cui al comma 1, la stazione appaltante opererà una ritenuta dello 0,5% sull'importo netto progressivo del servizio.
4. Nel caso di irregolarità contributive il Committente, previa ricognizione del credito, provvederà al pagamento delle somme non versate, detraendo il relativo importo dall'ammontare del corrispettivo dovuto a titolo di controprestazione per il servizio eseguito.
5. Nel caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento proporrà la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs 50/2016, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
6. Ai sensi dell'articolo 5 del DPR 207/2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore, invitato a provvedervi entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
7. Nel caso di mancata regolarizzazione delle irregolarità retributive accertate, entro il termine all'uopo assegnato all'Impresa Appaltatrice, l'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto.
8. L'aggiudicatario si obbliga contrattualmente all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari concernenti le assicurazioni sociali e di qualsiasi altra prescrizione economica e normativa che potrà essere emanata in materia, nonché dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro di categoria.
9. Resta inteso che qualsiasi onere derivante dall'applicazione delle norme in parola sarà a carico dell'aggiudicatario medesimo il quale, inoltre, si assume la responsabilità per i fatti negativi derivanti all'amministrazione dal suo comportamento nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.
10. In caso di accertata inadempienza in materia, l'amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla risoluzione del contratto d'appalto, all'incameramento della cauzione, all'esecuzione in danno dei lavori per il residuo periodo contrattuale nonché al risarcimento di ogni ulteriore danno.
11. La ditta aggiudicataria si impegna all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136.

Art. 17 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

1. L'aggiudicatario assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all'Amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli

adempimenti assunti con il contratto ed in particolare per l'inosservanza dell'obbligo di adottare tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto, secondo quanto previsto dall'art. 165 del DPR 207/2010, richiamato dall'art. 298 del decreto medesimo.

2. L'Istituto dovrà, in relazione a tutte le responsabilità assunte, presentare, prima dell'inizio dell'appalto, polizza assicurativa R.C.T. stipulata con primaria compagnia assicurativa che preveda:
 - l'Istituto quale contraente;
 - l'indicazione esplicita dell'attività assicurata coincidente con l'attività appaltata;
 - la copertura per responsabilità danni;
 - un massimale adeguato al rischio conseguente all'esecuzione dell'appalto.
3. Indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa, l'aggiudicatario dovrà, in ogni caso, provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni e alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti atti ad evitare il verificarsi di danni.

Art. 18 – CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE

1. Ai sensi dell'art. 299 del DPR 207/2010 l'Amministrazione verifica il regolare andamento del servizio da parte dell'appaltatore attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto, anche su segnalazione del Procuratore Generale, in ordine alla sorveglianza di cui all'art. 2 lett. a).
2. E' in facoltà del Direttore dell'esecuzione del contratto eseguire, in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare che il servizio oggetto di affidamento avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e alle obbligazioni assunte con il contratto di affidamento.
3. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritiene necessarie per gli ulteriori interventi.
4. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati del soggetto aggiudicatario, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.
5. Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono l'aggiudicatario da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica della regolare esecuzione.

Art. 19 – RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE

1. L'impresa che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.
2. Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal Procuratore Generale.
3. Per l'ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 20 – SUBAPPALTO

1. E' fatto divieto all'impresa, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, la cessione del contratto ed il subappalto di tutto il servizio affidato.
2. E' consentito il subappalto, con le modalità e nei limiti fissati dalla legge (art. 105 d.lgs. 50/2016), previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione.
3. In caso di ricorso al subappalto senza l'autorizzazione di cui al comma 2, l'impresa si assume la piena responsabilità delle infrazioni alle disposizioni del presente capitolato e di quant'altro dovesse risultare a carico del subappaltatore occulto; in ogni caso, l'Amministrazione procede alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione definitiva.

Art. 21 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO E PRESIDIO IN CASO DI SCIOPERO

1. L'appaltatore non potrà interrompere o sospendere l'esecuzione del servizio per decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione giudiziaria. L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del contratto per colpa.
2. Il servizio reso agli uffici giudiziari è considerato servizio pubblico essenziale, ai sensi della legge 146/1990, e pertanto l'aggiudicatario comunicherà l'organizzazione volta ad assicurare il presidio minimo indispensabile, nel rispetto del diritto di sciopero del personale.

Capo V - PENALITA'

Art. 22 – PENALITA' - MODALITA' DI APPLICAZIONE

1. Qualora, senza giustificato motivo, si verificano da parte della ditta aggiudicataria gravi difformità o ritardi nel corretto espletamento del servizio, l'aggiudicatario sarà soggetto ad una penale pari all'uno per mille del valore contrattuale per ogni singolo giorno o frazione di giorno in cui il servizio è mancato o è stato svolto in difformità da quanto previsto.
2. Le penali saranno applicate previa contestazione scritta – inviata via pec o tramite raccomandata a/r – della violazione da parte dell'Ufficio e qualora non vengano presentate idonee giustificazioni nel termine assegnato, termine che non potrà essere superiore a cinque giorni.
3. L'applicazione delle penali avverrà mediante ritenuta sugli importi dovuti dall'appaltatore o sull'eventuale deposito cauzionale che – nel caso – dovrà essere ricostituito entro un termine non superiore a 15 giorni.
4. Il pagamento di penali in misura complessivamente superiore al 10% del valore del contratto comporterà la risoluzione di diritto del contratto medesimo.
5. L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della

fattura, e viene introitato, in apposito capitolo, in conto entrate dell'Amministrazione.

Capo VI – PAGAMENTI ALL'IMPRESA

Art. 23 – CORRISPETTIVO – PAGAMENTI

1. Per lo svolgimento dei servizi oggetto del contratto verrà corrisposto all'appaltatore il corrispettivo determinato in sede di aggiudicazione. Tale importo è da intendersi comprensivo degli oneri relativi ai mezzi, ai materiali, al personale impiegato nel servizio - e alla sua formazione -, al "passaggio di consegne" ad eventuale altra impresa subentrante e di ogni altro onere dovuto all'impresa sulla base delle norme vigenti, in connessione con l'esecuzione del contratto e comprensivo di tutte quelle attività che, anche se non espressamente indicate, sono necessarie alla completa e buona esecuzione della prestazione.
2. Il pagamento del corrispettivo avverrà bimestralmente entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa fattura elettronica fiscalmente regolare e corredata dal dettaglio dei servizi svolti e delle ore di servizio prestate nel mese di riferimento, mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale dedicato che verrà comunicato dall'aggiudicatario, come previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*) e s.m.i..
3. Il pagamento sarà comunque subordinato alla verifica della regolare esecuzione del contratto da parte della Conferenza Permanente, in misura corrispondente alle prestazioni effettivamente svolte, e previo accreditamento delle relative somme al funzionario delegato / Procura Generale di Cagliari, da parte del Ministero della Giustizia.
4. L'aggiudicatario deve rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. In particolare, deve:
 - a) utilizzare per i pagamenti esclusivamente conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a., dedicati alle commesse pubbliche, di cui deve fornire all'amministrazione aggiudicatrice le coordinate (IBAN – banca o servizio postale – agenzia), oltre che le generalità e codice fiscale dei soggetti che potranno operare sul medesimo conto.
 - b) comunicare al Referente per l'esecuzione del contratto ogni variazione relativa alle notizie di cui sopra entro sette giorni dal verificarsi dell'evento modificativo.
5. Ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del DPR 207/2010, ogni pagamento del corrispettivo contrattuale è subordinato all'acquisizione del DURC e di ogni altra documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'appalto (versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti) sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.
6. Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti o derivanti dallo stesso, siano eseguite senza avvalersi degli istituti bancari o della

Art. 24 – SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

1. L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'istituto cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a quando il medesimo non si pone in regola con gli obblighi contrattuali.
2. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica all'istituto a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto ed è preceduta da "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente. Trascorsi i suddetti tre mesi senza che l'impresa si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Capo VII – CESSIONI – MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE

Art. 25 – CESSIONE DEL CONTRATTO

La legge vieta la cessione dei contratti sottoscritti con una pubblica amministrazione; tale cessione è pertanto nulla, e non opera nei confronti dell'Amministrazione, il quale ritiene ancora obbligato all'esecuzione l'aggiudicatario, che in caso d'inadempimento incorre nelle sanzioni e nei provvedimenti previsti dal presente capitolato speciale.

Art. 26 – CESSIONE DEL CREDITO

È ammessa la cessione dei crediti vantati dall'aggiudicatario verso l'Amministrazione, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario di cui alle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso tempestivamente.

Art. 27 – MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE

1. Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale dell'impresa aggiudicataria devono essere prontamente comunicate all'Amministrazione.
2. La comunicazione è corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata; in particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente; in mancanza, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa trasmettono apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.
3. Fino a quando non si conclude la procedura di cui ai commi 1 e 2, l'Amministrazione continua a riconoscere il soggetto contraente, pertanto eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione,

nell'attesa, non saranno liquidate.

Capo VIII – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 28 – LA RISOLUZIONE E RECESSO

1. Si può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) quando l'Amministrazione e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
- b) sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'Istituto per causa ad esso non imputabile; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
- c) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; l'Amministrazione incamera la cauzione definitiva, salvo l'ulteriore diritto al risarcimento danni;
- d) fallimento dell'Istituto, ad eccezione delle ipotesi di associazioni temporanee d'impresa;
- e) ricorso al subappalto senza l'autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione, la quale incamera la cauzione definitiva;
- f) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dall'Amministrazione per fatti connessi con l'esecuzione del contratto, la quale incamera la parte restante della cauzione;
- g) revoca dell'autorizzazione Prefettizia, l'Amministrazione incamera la cauzione definitiva, salvo l'ulteriore diritto al risarcimento danni;
- h) gravi e ripetute violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio; l'Amministrazione incamera la cauzione definitiva, salvo l'ulteriore diritto al risarcimento danni;
- i) mancata e continuativa inottemperanza, da parte dell'aggiudicatario, a norme imperative di legge o regolamentari; l'Amministrazione incamera la cauzione definitiva, salvo l'ulteriore diritto al risarcimento danni;
- j) reiterati inadempimenti alle prestazioni richieste; l'Amministrazione incamera la cauzione definitiva, salvo l'ulteriore diritto al risarcimento danni;
- k) perdita di uno dei requisiti soggettivi che hanno giustificato l'affidamento dei servizi; l'Amministrazione incamera la cauzione definitiva, salvo l'ulteriore diritto al risarcimento danni;
- l) qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale; l'Amministrazione incamera la cauzione definitiva;
- m) Negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.

2. In caso di recesso unilaterale dell'Istituto, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento.

Art. 29 – MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE

1. Previa redazione di dettagliata relazione da parte del capo dell'Ufficio interessato, la risoluzione del contratto viene disposta con atto del competente ufficio del Ministero della Giustizia, da comunicare, via pec o con lettera raccomandata a/r, alla Ditta aggiudicataria.
2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'impresa via pec con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto.

Art. 30 – EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: L'ESECUZIONE D'UFFICIO

1. Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'impresa è dovuto, fatti salvi i provvedimenti di cui al comma 5, il pagamento del valore del servizio eseguito fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione, effettuata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto.
2. Nei soli casi di risoluzione del contratto di cui al comma 1, lettere c), e), f), g) ed h) dell'articolo 28 l'Amministrazione ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio, in danno dell'impresa inadempiente.
3. L'affidamento avviene a procedura negoziata, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.
4. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte dal comma 1 del presente articolo, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, dei servizi affidati e degli importi relativi.
5. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, previo "fermo amministrativo" del corrispettivo regolarmente dovuto all'impresa, disposto con provvedimento dell'organo competente.
6. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente.
7. L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 31 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA DEL CONTRATTO

Il contratto potrà essere anticipatamente risolto nella eventualità che l'Amministrazione della Giustizia, successivamente alla stipula del contratto medesimo, disponga. durante la vigenza contrattuale, l'affidamento dei medesimi servizi in sede di Convenzione Consip, con relativa riduzione del corrispettivo per la minor durata, sulla base del servizio effettivamente prestato.

Art. 32 – CLAUSOLA SOCIALE

La ditta aggiudicatrice si obbliga, con la presente clausola, a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, con l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 come previsto dall'art.50 del Codice degli Appalti in data 18-04-2016 n°50 e come modificato dal D.L.vo 56/2017 in vigore dal 20-05-2017.

Come rilevato dalla Corte costituzionale – pronuncia n. 68 del 3 marzo 2011 – la clausola in questione opera nell'ipotesi di cessazione d'appalto e subentro di nuove imprese appaltatrici e risponde all'esigenza di assicurare la continuità del servizio e dell'occupazione, nel caso di discontinuità dell'affidatario.

In linea generale, si precisa che per costante giurisprudenza (Cons. Stato, sez. III, 10 maggio 2013, n. 2533) detta clausola non deve essere intesa come un obbligo di totale riassorbimento dei lavoratori del pregresso appalto, anche ove la stazione appaltante sia tenuta ad inserirla nella disciplina di gara per disposizione di contrattazione collettiva nazionale, e, pertanto, non sono previsti automatismi assoluti nell'applicazione della clausola in fase esecutiva.

In tale contesto si ritiene che, nei limiti del monte ore previsto per il servizio di presidio fisso tale clausola vada rispettata, utilizzando personale già in servizio, laddove esistente.

Tuttavia l'obbligo di reperimento dei lavoratori dal precedente affidatario può essere consentito soltanto previa valutazione di compatibilità con l'organizzazione di impresa, nel duplice senso che sia il numero dei lavoratori sia la loro qualifica devono essere armonizzabili con l'organizzazione d'impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative previste.

CAPO IX - NORME FINALI

Art. 33 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del contratto che verrà stipulato il foro territoriale competente sarà esclusivamente quello di Cagliari.

Art. 34 – FORMA DEL CONTRATTO E SPESE

Il contratto sarà redatto in forma digitale, con spese a carico dell'aggiudicatario (bollo) e con registrazione, in caso d'uso, a carico dell'aggiudicatario.

Cagliari, 27 aprile 2021

IL PROCURATORE GENERALE

Maria Gabriella Pintus Avv. Gen

**Mercato Elettronico della P.A.
Trattativa con un unico Operatore Economico**

STIPULA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1682771
Descrizione	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA - VIA GRAZIA DELEDDA
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	8719491F96
CUP	non inserito
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
Codice Fiscale Ente	80011370923
Nome Ufficio	PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D APPELLO DI CAGLIARI
Indirizzo Ufficio	Piazza Repubblica , 15 09125 CAGLIARI (CA)
Telefono / FAX Ufficio	07060222337 / -
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	ERGJSD
Punto Ordinante	GIAN CARLO MOI / MOIGCR56R20L514N
Soggetto stipulante	GIAN CARLO MOI / MOIGCR56R20L514N
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione o Denominazione Sociale	ALARM SYSTEM
Codice Identificativo Operatore Economico	01100020922
Codice Fiscale Operatore Economico	01100020922
Sede Legale	VIA GALVANI N. 58/60 09129 CAGLIARI (CA)
Telefono	070493432
Posta Elettronica Certificata	PEC@ALARMSYSTEMSRL.COM
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	01100020922
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	7/28/81 12:00 AM
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	CA
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.CAGLIARI.UTCAGLIARI1@AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	METALMECCANICA / ARTIGIANI
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
SERVIZI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT18S0101504811000000018323
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	EFISIO ZEDDA - ZDDFSE52P26I452MVINCENZO COSSU - CSSVCN66A29H118Q
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA

Identificativo univoco dell'offerta	1019783
Offerta sottoscritta da	EFISIO ZEDDA
email di contatto	COMMERCIALE@ALARMSYSTEM.IT
Offerta presentata il	27/04/2021 17:20
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	29/04/2021 18:00
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'Offerta Economica	Prezzi unitari
Valore dell'offerta economica	38.095,64 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	<i>(non specificato)</i>
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:	EURO 570,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	VIA GRAZIA DELEDDA N. 52-54 CAGLIARI, - 09100 (CA) SARDEGNA - DAL 3 MAGGIO 2021
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: PIAZZA DELLA REPUBBLICA 15 CAGLIARI - 09100 (CA) SARDEGNA
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle **REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE** e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle **REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE